

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"PIER LOMBARDO"**

**Art. 1
Costituzione**

E' costituita una Fondazione denominata "Pier Lombardo", con sede in Milano, Via Pier Lombardo n. 14.

Art. 2

Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di consolidare, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, il prestigio dell'attività del Teatro Franco Parenti, centrata da venticinque anni sulla produzione, sull'ospitalità di spettacoli teatrali e su un'articolata proposta di iniziative culturali, garantendo al Teatro Franco Parenti una sede adeguata che ne favorisca lo sviluppo strutturale e progettuale perché il teatro sia sempre più un riferimento di vitalità artistica, culturale e sociale, un luogo ideale per il libero convegno dei cittadini, per la circolazione delle idee e quindi anche di elaborazione politica nel senso più alto del termine.

Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione, in particolare, potrà:

- a) acquisire direttamente o tramite società controllate e mantenere una o più strutture teatrali e spazi adiacenti e di servizio che consentano di aprire luoghi per la rappresentazione di opere teatrali, di spettacoli musicali o di altro genere, spazi espositivi e punti di incontro, aggregazione e dibattito, biblioteche, cineteche e videotecche, ristoro, bookshop, spazi e strutture dedicati ad attività sportive e di balneazione e quant'altro possa agevolare l'avvicinamento del pubblico ad un uso intelligente del tempo libero;
- b) conferire a tali strutture, integrate con gli spazi adiacenti, la funzione di centro culturale polivalente ed interdisciplinare;
- c) raccogliere e custodire documenti relativi al Teatro Franco Parenti ed alla cultura e attività teatrale in genere;
- d) promuovere l'erogazione di fondi e liberalità da destinare al supporto delle manifestazioni che si svolgeranno nelle strutture possedute ed in genere ad iniziative teatrali;
- e) sviluppare lo studio e la rappresentazione della cultura in ogni sua espressione (anche nelle articolazioni musicale, letteraria, artistica, imprenditoriale, storica e scientifica in genere), con attenzione particolare alle sue fonti storiche lombarde, ai confronti con le altre culture, avvalendosi delle più qualificate collaborazioni, sia attraverso la progettazione e la realizzazione di convegni, dibattiti, manifestazioni, corsi di formazione e di aggiornamento, sia attraverso l'aiuto alla rappresentazione di spettacoli;
- f) svolgere un lavoro di divulgazione e, dunque, promozione culturale, e di circolazione delle idee, fondata sul rapporto diretto fra individui, con particolare riferimento al territorio della Provincia di Milano e della Regione Lombardia;
- g) promuovere i rapporti e le sinergie fra la cultura milanese e lombarda e il mondo dell'impresa e del lavoro, anche attraverso rappresentazioni di momenti rilevanti della vita aziendale e di aspetti manageriali nella conduzione dell'attività imprenditoriale;
- h) promuovere la formazione teatrale dei giovani e la diffusione della cultura in ogni sua articolazione con l'istituzione di premi e borse di studio e con l'elaborazione di iniziative che favoriscano i rapporti e i confronti culturali con i paesi membri dell'Unione Europea;
- i) collaborare con altri Enti ed Istituzioni aventi scopi analoghi, per il raggiungimento degli interessi comuni.

La Fondazione per il perseguitamento dei suoi scopi, potrà intraprendere tutte le operazioni che riterrà necessarie. Resta comunque esclusa dall'attività della Fondazione qualsiasi forma di coinvolgimento nella gestione di teatri o di spettacoli.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purchè non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge e così, in via esemplificativa, potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire, sempre in via strumentale al perseguitamento dei fini istituzionali, i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e gestire, tra l'altro, direttamente o tramite affidamenti a terzi, impianti sportivi, culturali e ricreativi con lo scopo di promuovere e sviluppare attività sportive ludiche o dilettantistiche;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguitamento di finalità analoghe a quelle della Fondazione; quest'ultima potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguitamento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico;
- g) svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (*gadgets* e simili) ed anche con riferimento al settore della ristorazione;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguitamento delle finalità istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- * dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- * dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- * dalle elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- * dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare, il patrimonio;

* da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- * dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- * da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- * da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- * dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
- * dai libri, manoscritti e simili di proprietà della Fondazione ovvero dalla medesima a qualsiasi titolo posseduti;
- * dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo per l'anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori Legali. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione o, ove nominato, del Comitato Esecutivo muniti di delega ove esistenti o da altri soggetti appositamente delegati, debbono essere presentati per la ratifica dal Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

Sostenitori

Ottengono la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche e gli Enti che contribuiscono, agli scopi della Fondazione con un versamento nella misura che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero attività di particolare rilievo o con attribuzione di beni materiali o

immateriali, previo conferimento della relativa qualifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Fondatori

Sono considerati Fondatori la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano e la Camera di Commercio di Milano, coloro che sottoscrivono l'atto di fondazione e coloro che saranno nominati tali con delibera a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, avendo versato un contributo in denaro alla Fondazione nella misura e nelle forme che verranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente;
- il Collegio dei Revisori Legali;
- l'Assemblea Generale.

Art. 10 L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è composta da tutti i Fondatori nonché da tutti coloro che siano indicati come Sostenitori.

Il Presidente, tra l'altro, ha il compito di provvedere alla convocazione, previa comunicazione da inviarsi ad ogni suo componente a mezzo email almeno 15 giorni prima della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, non è richiesto alcun quorum strutturale, e le determinazioni necessarie sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Generale si riunisce, sotto la presidenza del Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno o, comunque, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei propri membri.

All'Assemblea Generale spetta il compito di:

- determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione la cui nomina non compete direttamente, ai sensi dell'art. 11 che segue, ad altri soggetti;
- formulare parere consultivo, non vincolante, sui progetti di gestione e sui bilanci preventivi della Fondazione;
- formulare proposte per le attività da svolgere;
- indicare le linee guida dell'azione della Fondazione;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Legali.

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione operativa della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 15 e massimo di 19 membri - secondo il numero indicato dall'Assemblea Generale - dei quali:

- 2 nominati dal rappresentante legale della Regione Lombardia;
- 2 nominati dal rappresentante legale del Comune di Milano;
- 1 nominato dal rappresentante legale della Città Metropolitana;
- 10 nominati a maggioranza dai Fondatori.

I restanti membri vengono eletti dall'Assemblea Generale, tra persone in possesso di requisiti di onorabilità coerenti con il prestigio della Fondazione. I soggetti eletti dall'Assemblea Generale possono essere anche individuati tra i Fondatori stessi e tra i Sostenitori.

Ove si renda necessario procedere alla sostituzione dei membri nominati, alla loro sostituzione provvederà, rispettivamente, l'ente investito del potere di nomina. La sostituzione di membri eletti dall'Assemblea Generale avverrà con le modalità di cui all'art. 10 e, dunque, attraverso una nuova elezione. Ove non si provveda alla sostituzione del membro cessato entro 3 mesi dall'avvenuta comunicazione di cessazione o dalla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio coopta i membri mancanti, scegliendoli tra i Fondatori o tra soggetti da questi ultimi designati.

I Consiglieri di Amministrazione, salvo quelli nominati con durata illimitata nell'atto costitutivo, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione non dà diritto ad alcun compenso ma unicamente a rimborso delle spese effettuate nello svolgimento della carica stessa.

Art. 12

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo, esso provvede:

- a) a stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- b) entro il mese di ottobre di ogni anno, a deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio seguente;
- c) entro l'aprile di ogni anno, a deliberare, su relazione del Presidente, il conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- d) ad amministrare il patrimonio della Fondazione e a prendere ogni inerente decisione;
- e) a deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- f) a nominare i Fondatori ed i Sostenitori;
- g) a deliberare circa la nomina, la cessazione ed il trattamento del personale della Fondazione;
- h) a deliberare le modificazioni dello Statuto della Fondazione;
- i) a deliberare l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19;
- l) a nominare il Commissario liquidatore in caso di scioglimento.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti interni per la disciplina di aspetti del funzionamento e dell'attività della Fondazione. Il Consiglio può delegare specifiche funzioni a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto da cinque Consiglieri, tra i quali il Presidente, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri.

Art. 13

Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno con otto giorni di preavviso.

In caso di urgenza, la convocazione avviene, con tre giorni di preavviso. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Le delibere constano da apposito verbale

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 14
Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. La firma di un Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 15
Compiti del Presidente

Spetta al Presidente la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando avvocati e procuratori.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- presiede l'Assemblea Generale;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di necessità e urgenza ogni provvedimento opportuno, sotponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Art. 16
Tesoriere e Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche al di fuori dei propri membri un Tesoriere, determinandone i poteri, anche di rappresentanza.

Può pure nominare anche al di fuori dei suoi membri un Segretario.

Art. 17
Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale, alla quale spetta anche la nomina del Presidente del Collegio, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Il Collegio è organo consultivo di vigilanza sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere confermati.

I componenti del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

Art. 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

In tal caso verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione un Commissario Liquidatore.

F.to Gianpietro Borghini

F.to Renata Mariella notaio

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE AGENZIA ENTRATE
MILANO 2 N. S/280 DEL 11.4.2013 PROT.
N. 110826/2013

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
NEL MIO STUDIO, LI - 8 NOV. 2016**



Domenico Gualtieri